



COMUNE DI COLAZZA

Provincia di Novara

P.zza Milano 5 – 28010 Colazza
Tel. 0322 / 218102 Fax. 0322 / 218604

Prot. n. 289

Colazza, 31 gennaio 2011

Ordinanza n. 559/2011

IL SINDACO

Preso atto che sui terreni di proprietà privata confinanti con le strade all'interno del territorio comunale sono presenti piante ed arbusti sporgenti sulla sede stradale;

Considerato che la noncuranza delle siepi e degli alberi posti sul fronte stradale comunale o vicinale di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a piedi;

Ravvisata la necessità di disporre affinché siano tagliate e rimosse le piante pericolanti e quelle che si protendono e/o invadono le sedi varie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano sistemate le siepi vive e siano potati i rami delle piante che sporgono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali o che limitano la visibilità pregiudicando la sicurezza stradale;

Ritenuto necessario, nel pubblico interesse, rimuovere dette piante e arbusti al fine di tutelare la collettiva incolumità e di preservare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale;

Considerato, altresì, che nelle settimane scorse a causa di un eventi nevosi di particolare consistenza sono caduti al suolo numerosi alberi e rami secchi anche per la non adeguata manutenzione degli stessi;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 495/1992;

Richiamato l'art. 63 comma 2 del Regolamento di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei Cittadini approvato con delibera C.C. n. 7 del 11.02.2007

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi che confinano con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale:

- di procedere al taglio e rimozione delle piante pericolanti (comprese le ramaglie), che sporgono sulle sedi stradali suddette o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità

- di procedere alla sistemazione e rimozione delle siepi vive e alla potatura dei rami delle piante che si estendono oltre il ciglio delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali, o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità limitando la visibilità od occultando la segnaletica stradale e la pubblica illuminazione;

- di tenere le siepi, le alberature, la vegetazione e/o le recinzioni in corrispondenza delle intersezioni, degli accessi e dei passi carrabili in maniera tale che la parte cieca non superi l'altezza di centimetri 70 (settanta) dal piano viario limitatamente alle parti di recinzione per le quali deve essere garantita la libera visuale ed in ogni caso non deve ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione;

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla emanazione della presente ordinanza.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività e ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nei confronti dei trasgressori come previsto dal Codice della Strada e conseguente esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione e con successivo addebito delle spese.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;

che copia sia trasmessa alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

Avvisa

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 gg. al T.A.R., del Piemonte ed entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL SINDACO

Ileana Sbalzarini